

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1996).**..... 1
- Regolamento (CE) n. 2506/96 della Commissione, del 27 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1949/96 e che porta a 30 275 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese ..... 10
- Regolamento (CE) n. 2507/96 della Commissione, del 27 dicembre 1996, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso la Svizzera e il Liechtenstein ..... 12
- Regolamento (CE) n. 2508/96 della Commissione, del 27 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1146/96 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo ..... 15
- Regolamento (CE) n. 2509/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali..... 17
- ★ **Decisione n. 2510/96/CECA della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica l'allegato V della decisione n. 3/96/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti siderurgici dalla Russia e dall'Ucraina** ..... 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi** ..... 21

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

**IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 2512/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania .....	26
* Regolamento (CE) n. 2513/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei, conformemente al regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio .....	30
* Regolamento (CE) n. 2514/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi	39
Regolamento (CE) n. 2515/96 della Commissione, del 20 dicembre 1996, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 30 giugno 1997 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Norvegia .....	46
Regolamento (CE) n. 2516/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipio dell'aiuto .....	56
Regolamento (CE) n. 2517/96 della Commissione, del 27 dicembre 1996, relativo ad una misura particolare d'intervento per il granturco in Grecia .....	58
Regolamento (CE) n. 2518/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	62
Regolamento (CE) n. 2519/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	64
Regolamento (CE) n. 2520/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	66
Regolamento (CE) n. 2521/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	68
Regolamento (CE) n. 2522/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	71
Regolamento (CE) n. 2523/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	72
Regolamento (CE) n. 2524/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	73
Regolamento (CE) n. 2525/96 della Commissione, del 30 dicembre 1996, che fissa i tassi di conversione agricoli .....	76

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

96/753/CE:

* <b>Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia</b>	78
---	----



Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ..... 79

**Commissione**

96/754/CECA:

- \* **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina che proroga per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio ..... 88**

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 ..... 89

---

**Rettifiche**

Rettifica del regolamento (CE) n. 2454/96 della Commissione, del 20 dicembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali (GU n. L 333 del 21.12.1996) ..... 95

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2505/96 DEL CONSIGLIO**

**del 20 dicembre 1996**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1996)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione nella Comunità di taluni prodotti agricoli e industriali sarà insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie di trasformazione della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per tali prodotti dipenderà, per una parte non trascurabile, da importazioni provenienti da paesi terzi; che è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; che occorre aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti e l'avvio o lo sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a tali contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino al loro esaurimento;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingenti i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che nelle Comunità la produzione di taluni prodotti industriali rimarrà nel corso del 1996 insuffi-

ciente per coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà per una parte non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti della Comunità per tali prodotti e ciò alle condizioni più favorevoli;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3059/95<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha aperto per il 1996 e relativamente ad alcuni prodotti industriali dei contingenti tariffari comunitari; che è opportuno aumentare le quantità di ferrocromo (numero 09.2711), di isopropilidene (numero 09.2859) e di oscillatore (numero 09.2939);

considerando che i regolamenti esistenti recanti apertura dei contingenti comunitari autonomi per taluni prodotti industriali e agricoli hanno, in gran parte, prorogato le precedenti misure; che, pertanto, al fine di razionalizzare l'attuazione di tali misure, sembra opportuno non limitare il periodo di validità di detti regolamenti; che si possono effettuare adeguamenti del loro ambito, in particolare l'aggiunta e la soppressione di taluni prodotti, mediante regolamento del Consiglio e che non è ammesso il trasferimento di volumi non esauriti da un periodo contingente all'altro;

considerando che modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale; che, a fini di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa, ottenuto il parere del comitato del codice doganale, apportare le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato, compresa la pubblicazione di una versione consolidata, necessari al presente regolamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1535/96 (GU n. L 191 dell'1. 8. 1996, pag. 16).

considerando che tale procedura dovrebbe altresì essere applicata qualora durante l'anno civile in corso risultasse necessario aumentare o aggiungere un contingente oppure prolungare un periodo contingente e che tali misure temporanee rimangono efficaci fino alla fine dell'anno civile in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti nell'allegato I sono sospesi ai livelli indicati durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Nel regolamento (CE) n. 3059/95, la tabella dell'allegato è sostituita per i numeri di serie 09.2711, 09.2859 e 09.2939, dalla tabella nell'allegato II dal presente regolamento.

#### Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

#### Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che richiede una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

#### Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di

accesso ai contingenti fino a quando lo consente il saldo dei volumi contingenti.

#### Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

#### Articolo 6

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici conseguenti a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric e la pubblicazione di una versione consolidata sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Quando si verifichi nel corso di un anno civile:

— che una quantità contingente non è sufficiente per soddisfare i bisogni dell'industria comunitaria tenendo conto della capacità di produzione all'interno della Comunità, ovvero

— che una proroga di un contingente tariffario per il quale il periodo di validità è stato limitato è necessario al di là di questo periodo per soddisfare i bisogni dell'industria comunitaria tenendo conto della capacità di produzione all'interno della Comunità,

il contingente in questione può, secondo la procedura prevista all'articolo 7, essere aumentato di un massimo del 50 % o prolungato per un periodo massimo di 6 mesi non oltre la fine dell'anno civile.

#### Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (<sup>1</sup>).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto in un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato e l'adozione delle decisioni che il Consiglio prende su proposta della Commissione. In sede di votazione nell'ambito del comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono calcolati con la ponderazione definita nell'articolo sopraindicato. Il presidente non prende parte al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, queste misure sono altresì comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione rinvia di tre mesi, a decorrere dalla data di questa comunicazione, l'applicazione delle misure da essa adottate.

(<sup>1</sup>) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine previsto al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento posta dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997 per l'allegato I e a decorrere dal 1° gennaio 1996 per quanto riguarda l'allegato II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

---

## ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	10 10 10	Anguille ( <i>Anguilla</i> spp.) vive, fresche, refrigerate, o congelate, destinate ad essere trasformate presso imprese di affumicamento o di scorticamento o destinate alla fabbricazione industriale di prodotti della voce n. 1604 (a)	4 000 t	0	1.7.-30.6. dell'anno seguente
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, presentati altrimenti che in polvere, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	13 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrocromo — contenente, in peso, più del 4 % di carbonio	550 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 11/19	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	10 (1) 10	1.1.-31.12.
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Ciliege acidule ( <i>Prunus cerasus</i> ), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — di un tenore in zucchero, superiore a 9 % — di un tenore in zucchero, non superiore a 9 %	2 000 t	10 (1) 10	1.1.-31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefini sintetiche di viscosità non inferiore a $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	7 500 t	0	1.1.-31.12.
09.2729	ex 0811 90 95	10	«Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati all'industria della trasformazione (a)	1 500 t	12	1.1.-31.12.
09.2791	ex 3905 99 90	92	Polivinibutirrale, sotto forma di polvere, destinato alla produzione di pellicole per la fabbricazione di vetro stratificato di sicurezza (a)	2 000 t	5	1.1.-30.6.1997
09.2797	ex 8540 71 00	91	Magnetroni a onde continue, con potenza di uscita non superiore a 1 000 watt, per la fabbricazione di forni a microonde (a)	650 000 pezzi	0	1.1.-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 4 % di carbonio e non più del 70 % di cromo	24 000 t	0	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido per la fabbricazione di carta autocopiante (a)	10 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2811	ex 2902 90 80	20	4-Benzilbifenile	300 t	0	1.1.-31.12.
09.2829	ex 3824 90 95	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colorazione dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore in peso di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1 600 t	0	1.1.-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	350 t	0	1.1.-30.6.1997
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	8 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2845	ex 2914 19 90	10	3,3-dimetilbitanone	750 t	0	1.1.-31.12.
09.2847	ex 2914 70 90	10	1-Cloro-3,3-dimetilbutanone	750 t	0	1.1.-31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , ugualmente cotti a vapore o in acqua, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	700 t	0	1.1.-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-cresolo di purezza non inferiore a 98,5 % in peso	13 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutazione	15 t	0	1.1.-31.12.
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2 - [isopropilidene-bis (p-fenilenossi)] dietanolo, solido	1 300 t	0	1.1.-31.12.
09.2867	ex 3207 40 80	10	Granuli di vetro contenenti in peso: — 73 % o più, ma non più di 77 % di diossido di silicio — 12 % o più, ma non più di 18 % di triossido di di-boro — 4 % o più, ma non più di 8 % di polietilenglicolo	150 t	0	1.1.-31.12.
09.2871	ex 7011 20 00	70	Schermi di vetro con la diagonale di 723 mm ( $\pm 3$ mm) e di dimensioni 602 x 477 mm ( $\pm 2$ mm) destinati alla fabbricazione di tubi catodici per trasmissioni a colori (a)	350 000 pezzi	0	1.1.-30.6.1997
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2887	ex 2905 50 10	10	2,2,2-Trifluoroetanolo	350 t	0	1.1.-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Essenza di cellulosa al solfato	20 000 t	0	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2892	ex 2932 29 80	20	2'-anilino-6,'dietilamino-3'-metilspiro [isobenzofuran-1 (3H), 9'-xanten]-3 un	36 t	0	1.1.-31.12.
09.2894	ex 9608 91 00	20	Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno	200 000 000 pezzi	0	1.1.-30.6.1997
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabacco, greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ecu/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (a)	6 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2914	ex 3824 90 95	26	Soluzione acquosa contenente in peso non inferiore a 40 % estratti secchi di betaina e 5 a 30 % di sali organici o inorganici	38 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2915	ex 3824 90 95	27	Diossido di silicio di purezza uguale o superiore al 99 % in peso, in forma di particelle sferiche, in dispersione nel monoetilenglicole	60 t	0	1.1.-31.12.
09.2917	2930 90 14	—	Cistina	600 t	0	1.1.-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epossibutano	500 t	0	1.1.-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Soffietti destinati alla fabbricazione di autobus articolari (a)	2 600 pezzi	0	1.1.-31.12.
09.2920	ex 5502 00 90	10	Cavo d'acetato di cellulosa composto di 30 000 filamenti con un titolo per ciascun filamento di 2,4 decitex	350 t	0	1.1.-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-diclorobenzene	2 600 t	0	1.1.-31.12.
09.2934	ex 3818 00 10	30	Disco di silicio drogato, destinato alla fabbricazione di cellule solari del codice NC 8541 40 91 (a)	1 300 000 pezzi	0	1.1.-31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia di gemme	50 000 t	0	1.1.-30.6.1997
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia di gemme	50 000 t	0	1.7-31.12.
09.2936	ex 3815 90 90	45	Catalizzatore, sotto forma di polvere costituito da una miscela di ossidi di vanadio e di fosforo, contenente, in peso, 0,5 % o meno di uno dei seguenti elementi: litio, potassio, sodio, cadmio o zinco, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di anidride maleica a partire da butano (a)	160 t	0	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2937	ex 3818 00 10	40	Silicio drogato sotto forma di dischi, aventi un diametro di 200 mm ( $\pm$ 0,25 mm) destinato alla fabbricazione dei prodotti della voce 8542 (a)	800 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2938	ex 7011 20 00	65	Schermo di vetro, con diagonale — 604,5 mm ( $\pm$ 3 mm) e dimensioni 541 x 340 ( $\pm$ 2 mm), — 708 mm ( $\pm$ 3 mm) e dimensioni 633 x 404 mm ( $\pm$ 2 mm), — 812,8 mm ( $\pm$ 3 mm) e dimensioni 725,5 x 463,8 mm ( $\pm$ 2 mm) destinato alla fabbricazione di tubi catodici a colori (a)	515 000 pezzi	0	1.1.-30.6.1997
09.2939	8543 89 90	59	Oscillatori pilotati in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituiti di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, racchiusi in un contenitore su cui figurano: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni alfanumeriche: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — oppure alte sigle di identificazione che si riferiscono a prodotti che soddisfano la presente descrizione	9 000 000 unità	0	1.1.-30.6.1997
09.2940	ex 3920 62 19	65	Foglio di polietilene tereftalato, di spessore di 9 micrometri ( $\pm$ 0,5 micrometri) destinato alla fabbricazione dei prodotti rilevanti del n. 8523 13 00 (a)	300 t	0	1.1.-31.12.
09.2941	ex 8471 70 53	60	Unità di memoria a disco duro di tipo 2.5, 3.5 o 5.25, con una capacità di memoria totale, formattata non superando 18 Goctets, destinate alla fabbricazione degli altri prodotti rilevanti del n. 8471 (a) (c) all'eccezione delle operazioni di etichettatura, di pulizia, e di prove	25 000 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2942	ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico di purezza, in peso, di più di 98,5 %	1 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2943	ex 8531 20 80	10	Dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi a matrice passiva, muniti di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio e/o di controllo	40 000 000 di unità	0	1.1.-31.12.
09.2944	9013 80 30		Dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi, diversi dai dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	40 000 000 di unità	0	1.1.-31.12.
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xilosio	1 500 t	0	1.1.-31.12.1996

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2946	ex 3818 00 10	50	Disco (wafer) di silicio drogato, dal diametro di 150 mm ( $\pm$ 0,5 mm), con una zona vicina alla superficie che si estende su più di 10 micrometri, contenente meno di $6 \times 10^8$ difetti micrometrici in volume, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce n. 8542 (a)	30 000 unità	0	1.1.- 31.12.1996
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polifluoruro di vinilidene, sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (a)	900 t	0	1.1.- 31.12.1996
09.2948	ex 8529 90 89	33	Tastiera per telefono cellulare mobile comprendente uno strato di silicone e uno strato di plastica, destinata alla fabbricazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (a)	8 000 000 di unità	0	1.1.- 31.12.1996
09.2949	ex 8543 89 90	53	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, racchiuso in un corpo avente: — una sigla d'identificazione consistente in e/o comprendente una delle combinazioni alfanumerici seguenti: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO111, TXO2603 — o altre sigle d'identificazione che si riferiscono a prodotti conformi alla presente descrizione	6 500 000 unità	0	1.1.- 31.12.1996

(a) Il controllo per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

(c) Tuttavia, non è consentito beneficiare del contingente qualora il trattamento si limiti alle sole operazioni di etichettatura, di pulizia e di collaudo.

(<sup>1</sup>) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

## ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrocromo — contenente, in peso, più del 4 % di carbonio	770 000 t	0	1.1.-31.12.1996
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2"-[isopropilidenebis(p-fenilenossi)] dietanolo presentato sotto forma solido	1 300 t	0	1.1.-31.12.1996
09.2939	8543 89 90	59	Oscillatore pilotato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, racchiuso in un contenitore su cui figurano: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni alfanumeriche: 1012TDK, 1019TDK, EK304 MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE 501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — oppure altre sigle di identificazione che si riferiscono a prodotti che soddisfano la presente descrizione	6 870 000 unità	0	1.7.-31.12.1996

**REGOLAMENTO (CE) N. 2506/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 dicembre 1996**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1949/96 e che porta a 30 275 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1949/96 della Commissione<sup>(5)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 39 943 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese; che la Finlandia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad una riduzione di 9 668 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 30 275 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese;

considerando che, tenuto conto della riduzione dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1949/96;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1949/96 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 30 275 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 30 275 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 16.

*ALLEGATO**ALLEGATO I*

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzino	Quantitativi
Helsinki	7 237
Jisalmi	5 172
Koria	11 553
Vainikkala	6 313

## REGOLAMENTO (CE) N. 2507/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1996

**che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso la Svizzera e il Liechtenstein**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

visto che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a causa delle modifiche intervenute nel regime di sostegno per i cereali in seguito all'adesione della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, è stato necessario introdurre misure transitorie che consentano il pagamento di restituzioni all'esportazione per l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia ed esportata da questi due paesi, nell'intento di garantire che possano continuare le esportazioni tradizionali di avena; che occorre indire una gara per tali restituzioni, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la Svizzera e il Liechtenstein costituiscono mercati tradizionali di smercio dell'avena prodotta in Finlandia e in Svezia; che le esportazioni verso questi due paesi avvengono tuttavia in condizioni diverse da quelle degli altri paesi terzi; che è quindi necessario differenziare tali destinazioni attraverso l'indizione di una gara specifica per la restituzione all'esportazione di avena destinata alla Svizzera e al Liechtenstein;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono definite dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra gli obblighi che incombono al concorrente vi è quello di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale

aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. L'aggiudicazione riguarda l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso la Svizzera o il Liechtenstein.
3. La gara è aperta fino al 29 maggio 1997. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

*Articolo 2*

Un'offerta è valida solo se:

- a) l'avena alla quale l'offerta si riferisce è stata prodotta in Finlandia e in Svezia;
- b) è corredata da un impegno del concorrente di esportare l'avena dalla Finlandia o dalla Svezia verso la Svizzera o il Liechtenstein;
- c) si riferisce ad un quantitativo di almeno 1 000 t;
- d) è presentata all'organismo d'intervento finlandese o svedese, a seconda del caso.

Qualora l'impegno di cui alla lettera b) non venga rispettato, la cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione<sup>(5)</sup> verrà incamerata, salvo in caso di forza maggiore.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

*Articolo 3*

La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

*Articolo 4*

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(1)</sup> i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

*Articolo 5*

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 oppure,
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i

concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

*Articolo 6*

Le offerte devono essere trasmesse alla Commissione dagli Stati membri al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri di telex o di telefax menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

*Articolo 7*

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di avena verso la Svizzera e il Liechtenstein**

[Regolamento (CE) n. 2507/96]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

*ALLEGATO II*

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI (C-1), Mercato esterno]:

- telex: 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax: — 295 25 15  
— 296 49 56.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2508/96 DELLA COMMISSIONE**

del 27 dicembre 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 1146/96 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1146/96 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia, destinata ad essere esportata dalla Finlandia e dalla Svezia in tutti i paesi terzi, esclusi la Svizzera e il Liechtenstein»;

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

2) all'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'aggiudicazione riguarda l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia in tutti i paesi terzi, esclusi la Svizzera e il Liechtenstein.»;

considerando che il regolamento (CE) n. 2507/96 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per l'esportazione di avena prodotta in Finlandia e Svezia, destinata all'esportazione in Svizzera e nel Liechtenstein; che è opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 1146/96 della Commissione <sup>(6)</sup>;

3) è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 4 bis*

In deroga all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1501/95 e conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione <sup>(7)</sup>, per il pagamento della restituzione fissata nel quadro della presente gara è necessario presentare la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo.

considerando che è opportuno garantire il rispetto delle destinazioni previste da tale gara; che per il pagamento della restituzione è necessario addurre la prova di immissione in consumo nel paese di destinazione; che è quindi necessario derogare all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1501/95;

(<sup>7</sup>) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.»;

4) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di avena nei paesi terzi, esclusi la Svizzera e il Liechtenstein.»

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2509/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 dicembre 1996**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2336/96 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 <sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 <sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1996, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		1	2	3	4	5	6	7
0709 90 60 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(\*) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

**DECISIONE N. 2510/96/CECA DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 1996****che modifica l'allegato V della decisione n. 3/96/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti siderurgici dalla Russia e dall'Ucraina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3/96/CECA della Commissione, del 21 novembre 1995, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti siderurgici dalla Russia e dall'Ucraina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione n. 431/96/CECA<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 7,considerando che l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina<sup>(3)</sup> sul commercio di taluni prodotti siderurgici è stato modificato mediante un accordo in forma di scambio di lettere che proroga il suddetto accordo per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997<sup>(4)</sup>;

considerando che occorre pertanto modificare l'allegato V della decisione n. 3/96/CECA per tener conto dello scambio di lettere sopracitato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 7 della decisione n. 3/96/CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato V della decisione n. 3/96/CECA è sostituito dal testo contenuto nell'appendice 1 della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 5 dell'8. 1. 1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 5 dell'8. 1. 1996, pag. 48.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 88 della presente Gazzetta ufficiale.

*Appendice 1**«ALLEGATO V***LIMITI QUANTITATIVI****(in tonnellate)**

I codici NC corrispondenti alle seguenti categorie di prodotti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. L 76 del 26 marzo 1996, pag. 42.

## UCRAINA

Prodotti	del 1° gennaio al 30 giugno 1997
<b>SA. Prodotti laminati piatti</b>	
SA1. Arrotolati	26 857
SA2. Lamiera pesante	52 624
SA3. Altri prodotti laminati piatti	8 077
<b>SB. Profilati lunghi</b>	
SB1. Barre	5 015
SB2. Vergella	8 426
SB3. Altri profilati lunghi	38 892

**REGOLAMENTO (CE) N. 2511/96 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 dicembre 1996**

**che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2490/96 del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 hanno previsto, per il 1997, l'apertura di un contingente tariffario di 153 000 animali vivi della specie bovina, di peso compreso tra 160 e 300 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possano dimostrare una solida attività e che commercializzino quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nel corso del 1996; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il 1997, è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi del 1997;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/96<sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/96<sup>(7)</sup>; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96, 153 000 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati per il 1997 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dai dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

### Articolo 2

1. Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato e/o esportato, nel corso del 1996, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

### Articolo 3

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto.

2. La domanda di diritti d'importazione:

- deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e
- non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

### Articolo 4

1. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto dal 17 al 24 gennaio 1997.

2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 6 febbraio 1997, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I del presente regolamento.

### Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione supe-

rano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

### Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritto d'importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

b) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

Reglamento (CE) n° 2511/96

Forordning (EF) nr. 2511/96

Verordnung (EG) Nr. 2511/96

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2511/96

Regulation (EC) No 2511/96

Règlement (CE) n° 2511/96

Regolamento (CE) n. 2511/96

Verordening (EG) nr. 2511/96

Regulamento (CE) n° 2511/96

Asetus (EY) N:o 2511/96

Förordning (EG) nr 2511/96.

4. I titoli sono rilasciati fino al 30 giugno 1997, entro un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per le restanti quantità saranno rilasciati a decorrere dal 1° luglio 1997.

5. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre 1997.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

### Articolo 7

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei e del protocollo 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi.

*Articolo 8*

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante:

- un marchio indelebile, ovvero
- una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

*Articolo 9*

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Dette autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

*Articolo 10*

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 3 ECU per capo relativa al titolo d'importazione prevista

all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95 e una cauzione di 1 ECU per capo relativa alla comunicazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 9 per gli animali oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata. La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

*Articolo 11*

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 2511/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI DI IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro: ..... Telefax: .....

Telefono: .....

*ALLEGATO II***Elenco dei paesi terzi**

- Ungheria
  - Polonia
  - Repubblica ceca
  - Slovacchia
  - Romania
  - Bulgaria
  - Lituania
  - Lettonia
  - Estonia
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2512/96 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 1996

**che stabilisce, per il 1997, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il 1997, l'apertura di contingenti tariffari di carni bovine a tassi ridotti; che è quindi opportuno stabilire le modalità d'applicazione per tali quantitativi;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il 1997, è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi del 1997;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/96 <sup>(4)</sup> e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 2051/96 <sup>(6)</sup>, che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 12 ECU/100 kg; che il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito dei contingenti in causa; che tali dati sono importati per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 possono essere importate nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95:

a) le seguenti quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202:

- 7 100 t di carni originarie della Polonia,
- 7 150 t di carni originarie dell'Ungheria,
- 2 670 t di carni originarie della Repubblica ceca,
- 1 330 t di carni originarie della Slovacchia,
- 180 t di carni originarie della Bulgaria,
- 1 350 t di carni originarie della Romania;

b) 440 t di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 o 1602 50 39, originari della Polonia.

2. Per le carni di cui al paragrafo 1, lettera a), il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

Per i prodotti trasformati di cui al paragrafo 1, lettera b), il dazio doganale ad valorem è fissato al 13 %.

3. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997.

4. Se nel corso del 1997 i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo, il secondo o il terzo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

#### Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;
- b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;
- c) per ciascun gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;
- d) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;
- e) la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 2512/96  
 Forordning (EF) nr. 2512/96  
 Verordnung (EG) Nr. 2512/96  
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2512/96  
 Regulation (EC) No 2512/96  
 Règlement (CE) n° 2512/96  
 Regolamento (CE) n. 2512/96  
 Verordening (EG) nr. 2512/96  
 Regulamento (CE) n° 2512/96  
 Asetus (EY) N:o 2512/96  
 Förordning (EG) nr 2512/96

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più dei codici NC che si riferiscono ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b).

#### Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

- dal 2 al 10 gennaio 1997,
- dal 1° al 10 aprile 1997,
- dal 1° al 10 luglio 1997,
- dal 1° al 10 ottobre 1997.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), tutte le sue domande relative a prodotti facenti parte dello stesso gruppo sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste, i codici NC corrispondenti e i paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

#### Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre 1997.

4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

*Articolo 5*

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei.

*Articolo 6*

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine dei prodotti importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

*Articolo 7*

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg, in peso del prodotto, relativa al titolo

d'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95 e una cauzione di 1 ECU/100 kg, in peso del prodotto, relativa alla comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 6 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 2513/96 DELLA COMMISSIONE**  
del 23 dicembre 1996

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei, conformemente al regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando che alcune concessioni per taluni prodotti del settore del pollame e delle uova sono state accordate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazioni tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex

Repubblica federativa ceca e slovacca<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/96<sup>(8)</sup>, e nel quadro del regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/96;

considerando che sono stati accordati a norma del regolamento (CE) n. 3066/95 alcuni quantitativi annuali, ma applicabili soltanto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996; che per garantire la continuità del regime d'importazione è opportuno prorogare i contingenti tariffari previsti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2699/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1559/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(6)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

<sup>(7)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

<sup>(8)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 106.

<sup>(9)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## ALLEGATO I

## A. Prodotti originari dell'Ungheria

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
	1	0207 32 11 0207 32 15 0207 33 11 0207 32 19 0207 33 19	9 320
	2	ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	1 210
09.5301	3	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71	21 560
	4	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 50 0207 14 50 0207 13 60 0207 14 60	21 340
	7	0207 13 10 0207 14 10	8 400
	8	0207 26 50 0207 27 50	2 050
	9	0207 26 10 0207 27 10	2 050
	10	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	1 450
	11	0408 91 80	290

## B. Prodotti originari della Polonia

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
	12	0207 32 11 0207 32 15 0207 33 11 0207 32 19 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	1 320
09.5301	13	0105 99 20 0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71 ex 0207 35 99 ex 0207 36 90	17 480
	14	0105 92 00 0105 93 00 0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90	3 500
	15	0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99	4 900

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
	16	0105 99 30 0207 24 10 0207 24 90 0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 40 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80	1 400
	17	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	1 500
	18	0408 91 80 0408 99 80 <sup>(1)</sup>	220

<sup>(1)</sup> In equivalente uova intere essiccate (1 kg di uova liquide = 0,26 kg di uova intere essiccate).

### C. Prodotti originari della Repubblica ceca

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
	19	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	415
09.5301	20	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71	1 220

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
	21	0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90	1 650
	22	0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	950
	23	0207 13 10 0207 14 10	2 210
	24	0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 50 0207 27 10 0207 27 50	250
	25	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	4 870
	26	0408 11 80 <sup>(1)</sup> 0408 19 81 0408 19 89	300
	27	0408 91 80 0408 99 80 <sup>(2)</sup>	1 970

<sup>(1)</sup> In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi).

<sup>(2)</sup> In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide).

#### D. Prodotti originari della Slovacchia

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
	28	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	260

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
09.5301	29	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71	280
	30	0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90	1 250
	31	0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	550
	32	0207 13 10 0207 14 10	690
	33	0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 50 0207 27 10 0207 27 50	450
	34	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	2 430
	35	0408 11 80 <sup>(1)</sup> 0408 19 81 0408 19 89	140
	36	0408 91 80 0408 99 80 <sup>(2)</sup>	980

<sup>(1)</sup> In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi).

<sup>(2)</sup> In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide).»

## ALLEGATO II

## \*ALLEGATO I

## A. Prodotti originari della Bulgaria

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
	37	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	175
	38	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71 ex 0207 35 99 ex 0207 36 90	689
	39	0207 12 10 0207 12 90	1 773,6
	40	0408 91 80 0408 99 80	330,8

## B. Prodotti originari della Romania

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
09.5301	42	0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23	255,3

*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
09.5301 <i>(segue)</i>		0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71 ex 0207 35 99 ex 0207 36 90	
	43	0207 11 90 0207 12 90 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99	1 162,2

## REGOLAMENTO (CE) N. 2514/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

**che stabilisce, per il 1997, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(1)</sup> modificato dal regolamento (CE) n. 2490/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 hanno previsto, per il 1997, l'apertura di un contingente tariffario di 5 000 vacche e giovenche di alcune razze di montagna originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, con applicazione dell'aliquota dei dazi doganali ad valorem del 6 %; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione ai fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di vacche e giovenche di alcune razze di montagna; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione

degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 15 capi sia stato importato dagli operatori interessati nel corso del 1996; che una partita di 15 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1997, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime in causa preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/96 <sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/96 <sup>(7)</sup>, che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il numero e l'origine degli animali importati nell'ambito del contin-

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 14.<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.<sup>(7)</sup> GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

gente in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio

all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Per il 1997 è aperto il seguente contingente tariffario per animali originari dei paesi terzi elencati nell'allegato I :

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Volume del contingente	Aliquota del dazio doganale
ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	5 000	6 % ad valorem

<sup>(1)</sup> Codici Taric nell'allegato II.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

### Articolo 2

1. Il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 4 000 capi, e del 20 %, pari a 1 000 capi:

a) la prima parte (80 %) è ripartita tra:

— gli importatori della Comunità, come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di avere importato, durante il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, animali compresi nei contingenti d'importazione disciplinati dai regolamenti elencati nell'allegato III

e

— gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di avere importato nello Stato membro in cui sono stabiliti, durante il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1994, animali dei codici NC di cui all'allegato II e del codice NC 0102 90 79

provenienti da paesi che sono da considerarsi per loro come paesi terzi al 31 dicembre 1994 o, durante il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1996, animali compresi nei contingenti d'importazione disciplinati dai regolamenti di cui alla lettera b) dell'allegato III;

b) la seconda parte (20 %) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato, durante il 1996, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 dei paesi terzi.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

2. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori è effettuata proporzionalmente alle importazioni degli animali ai sensi del paragrafo 1, lettera a), nel periodo compreso fra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996.

3. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori di cui al paragrafo 1, lettera b).

La domanda d'importazione:

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi,

e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore a 50 capi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite il documento doganale di immissione in libera pratica debitamente vistato dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare copia del documento suddetto debitamente certificata dall'autorità che l'ha rilasciata se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere il documento originale.

#### Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1997, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

#### Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Una sola domanda può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare soltanto una delle due parti del contingente.

Se un richiedente inoltra più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 27 gennaio 1997.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 9 febbraio 1997, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e indirizzo ed i quantitativi di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, sono presentate dagli operatori sino al 27 gennaio 1997.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 9 febbraio 1997, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

5. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno

compilati i moduli riprodotti negli allegati IV e V del presente regolamento.

#### Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 4, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

#### Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione.

4. La durata di validità dei titoli d'importazione è fissata a novanta giorni a decorrere dal rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 31 dicembre 1997.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

6. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, non si applicano l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

#### Articolo 7

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, l'importatore deposita una cauzione di 1 280 ECU/t presso le autorità doganali competenti per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

- a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica,  
oppure
- b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

#### Articolo 8

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi menzionati nell'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;
- b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato II;
- c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:
  - Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 2514/96]
  - Bjergracer (forordning (EF) nr. 2514/96)
  - Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 2514/96)
  - Ορεισίδικες φυλές [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2514/96]
  - Mountain breeds (Regulation (EC) No 2514/96)
  - Races de montagne [règlement (CE) n° 2514/96]
  - Razze di montagna [regolamento (CE) n. 2514/96]
  - Bergrassen (Verordening (EG) nr. 2514/96)
  - Raças de montanha [Reglamento (CE) n° 2514/96]
  - Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 2514/96]
  - Bergraser (förordning (EG) nr 2514/96).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

#### Articolo 9

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

#### Articolo 10

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 25 ECU per capo relativa al titolo d'importazione, prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 2 ECU per capo relativa alla comunicazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 9 per gli animali oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

#### Articolo 11

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi.

#### Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi**

- Ungheria,
- Polonia,
- Repubblica ceca,
- Slovacchia,
- Romania,
- Bulgaria,
- Lituania,
- Lettonia,
- Estonia.

*ALLEGATO II***Codice Taric**

Codice NC	Codice Taric
ex 0102 90 05	0102 90 05*20 *40
ex 0102 90 29	0102 90 29*20 *40
ex 0102 90 49	0102 90 49*20 *40
ex 0102 90 59	0102 90 59*11 *19 *31 *39
ex 0102 90 69	0102 90 69*10 *30

*ALLEGATO III***Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1**

- a) Regolamenti del Consiglio: (CEE) n. 1918/93 (GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 3)  
(CEE) n. 1919/93 (GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 10)
- b) Regolamenti:
- del Consiglio: (CE) n. 1800/94 (GU n. L 184 del 23. 7. 1994, pag. 20)
  - delle Commissioni: (CE) n. 1485/95 (GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 52)  
(CE) n. 2483/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 52)  
(CE) n. 207/96 (GU n. L 27 del 3. 2. 1996, pag. 9)

## ALLEGATO IV

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2514/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

## DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi) dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1996
<b>Totale</b>		

Stato membro: Telefax: .....

Telefono: .....

## ALLEGATO V

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2514/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

## DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro: Telefax: .....

Telefono: .....

**REGOLAMENTO (CE) N. 2515/96 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1996****che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 30 giugno 1997 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Norvegia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,considerando che occorre determinare gli elementi agricoli previsti all'allegato dell'accordo sotto forma di scambio di lettere in merito all'adattamento del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia<sup>(2)</sup>;considerando che il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati al presente regolamento fissano, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 30 giugno 1997 incluso, gli elementi agricoli e i dazi addizionali corrispondenti applicabili all'importazione delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 provenienti dalla Norvegia.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.

*ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —  
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I*

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables, del 1 de septiembre de 1996 al 30 de junio de 1997 inclusive, a la importación en la Comunidad procedente del Reino de Noruega

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes ved indførsel fra Kongeriget Norge til Fællesskabet fra 1. september 1996 til og med 30. juni 1997

Agrarteilbeträge (für 100 kg Eigengewicht) bei der Einfuhr aus dem Königreich Norwegen in die Gemeinschaft, anwendbar vom 1. September 1996 bis einschließlich 30. Juni 1997

Γεωργικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Σεπτεμβρίου 1996 μέχρι και 30 Ιουνίου 1997 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα από το Βασίλειο της Νορβηγίας

Agricultural components (per 100 kilograms net weight) to be levied from 1 September 1996 to 30 June 1997 inclusive, on importation into the Community from the Kingdom of Norway

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net) applicables, du 1<sup>er</sup> septembre 1996 au 30 juin 1997 inclus, à l'importation dans la Communauté en provenance du royaume de Norvège

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto) applicabili all'importazione nella Comunità in provenienza dal Regno di Norvegia dal 1° settembre 1996 al 30 giugno 1997 incluso

Agrarische elementen (per 100 kg nettogewicht) bij invoer in de Gemeenschap vanuit het Koninkrijk Noorwegen, te heffen van 1 september 1996 tot en met 30 juni 1997

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis, de 1 de Setembro de 1996 a 30 de Junho de 1997, inclusive, à importação na Comunidade proveniente do Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnasta yhteisöön tulevaan tuontiin 1 päivästä syyskuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1997 sovellettavat maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import från Konungariket Norge till gemenskapen fr.o.m. den 1 september 1996 t.o.m. den 30 juni 1997

## PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
0403 10 51	118,800	1806 90 31	(*)	1905 90 30	(*)
0403 10 53	162,837	1806 90 39	(*)	1905 90 40	(*)
0403 10 59	210,126	1806 90 50	(*)	1905 90 45	(*)
0403 10 91	15,405	1806 90 60	(*)	1905 90 55	(*)
0403 10 93	21,286	1806 90 70	(*)	1905 90 60	(*)
0403 10 99	33,067	1806 90 90	(*)	1905 90 90	(*)
0403 90 71	118,800	1901 10 00	(*)	2001 90 30 (*)	7,817
0403 90 73	162,837	1901 20 00	(*)	2001 90 40 (*)	3,127
0403 90 79	210,126	1901 90 11	15,243	2004 10 91	(*)
0403 90 91	15,405	1901 90 19	12,429	2004 90 10 (*)	7,817
0403 90 93	21,286	1901 90 99	(*)	2005 20 10	(*)
0403 90 99	33,067	1902 11 00	13,054	2005 80 00 (*)	7,817
0405 20 10	(*)	1902 19 10	13,054	2008 99 85 (*)	7,817
0405 20 30	(*)	1902 19 90	13,054	2101 12 98	(*)
0710 40 00 (*)	7,817	1902 20 91	3,205	2101 20 98	(*)
0711 90 30 (*)	7,817	1902 20 99	9,068	2101 30 19	10,709
1517 10 10	35,345	1902 30 10	13,054	2101 30 99	19,152
1517 90 10	35,345	1902 30 90	5,159	2102 10 31	0,000
1704 10 11	29,328	1902 40 10	13,054	2102 10 39	0,000
1704 10 19	29,328	1902 40 90	5,159	2105 00 10	23,511
1704 10 91	33,816	1903 00 00	12,585	2105 00 91	46,757
1704 10 99	33,816	1904 10 10	16,650	2105 00 99	66,297
1704 90 30	53,502	1904 10 30	63,300	2106 10 80	(*)
1704 90 51	(*)	1904 10 90	31,710	2106 90 10	97,702
1704 90 55	(*)	1904 20 10	(*)	2106 90 98	(*)
1704 90 61	(*)	1904 20 91	16,650	2202 90 91	14,156
1704 90 65	(*)	1904 20 95	63,300	2202 90 95	14,422
1704 90 71	(*)	1904 20 99	31,710	2202 90 99	25,821
1704 90 75	(*)	1904 90 10	63,300	2905 43 00	139,566
1704 90 81	(*)	1904 90 90	13,602	2905 44 11	13,445
1704 90 99	(*)	1905 10 00	10,944	2905 44 19	41,870
1806 10 20	27,913	1905 20 10	18,197	2905 44 91	19,152
1806 10 30	34,892	1905 20 30	25,860	2905 44 99	59,548
1806 10 90	46,522	1905 20 90	33,522	3302 10 29	(*)
1806 20 10	(*)	1905 30 11	(*)	3505 10 10	14,774
1806 20 30	(*)	1905 30 19	(*)	3505 10 90	14,774
1806 20 50	(*)	1905 30 30	(*)	3505 20 10	3,752
1806 20 70	(*)	1905 30 51	(*)	3505 20 30	7,426
1806 20 80	(*)	1905 30 59	(*)	3505 20 50	11,804
1806 20 95	(*)	1905 30 91	(*)	3505 20 90	14,774
1806 31 00	(*)	1905 30 99	(*)	3809 10 10	7,426
1806 32 10	(*)	1905 40 10	(*)	3809 10 30	10,318
1806 32 90	(*)	1905 40 90	(*)	3809 10 50	12,585
1806 90 11	(*)	1905 90 10	13,133	3809 10 90	14,774
1806 90 19	(*)	1905 90 20	50,341	3824 60 11	13,445

(\*) Véase parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

(\*) Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. / Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. / Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. / Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. / Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. / Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. / Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. / Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropt. / Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. / 100-aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. / Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.

## PARTE 2 — DEL 2 — TEIL 2 — ΜΕΡΟΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — DEEL 2 — PARTE 2 — OSA 2 — DEL 2

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/Ecu/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/Ecu/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/Ecu/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7000	0,000	7057	82,400	7121	34,866
7001	11,165	7060	89,100	7122	44,636
7002	20,935	7061	100,265	7123	53,940
7003	30,239	7062	110,035	7124	66,966
7004	43,265	7063	119,339	7125	27,140
7005	3,439	7064	132,365	7126	38,306
7006	14,605	7065	92,539	7127	48,075
7007	24,374	7066	103,705	7128	57,380
7008	33,679	7067	113,474	7129	70,406
7009	46,705	7068	122,779	7130	31,049
7010	7,348	7069	135,805	7131	42,214
7011	18,513	7070	96,448	7132	51,984
7012	28,283	7071	107,613	7133	61,288
7013	37,587	7072	117,383	7135	35,270
7015	11,569	7073	126,687	7136	46,435
7016	22,734	7075	100,669	7137	56,205
7017	32,504	7076	111,834	7140	56,965
7020	16,632	7077	121,604	7141	68,130
7021	27,797	7080	173,448	7142	77,900
7022	37,567	7081	184,613	7143	87,204
7023	46,871	7082	194,383	7144	100,230
7024	59,897	7083	203,687	7145	60,404
7025	20,071	7084	216,713	7146	71,570
7026	31,237	7085	176,887	7147	81,339
7027	41,006	7086	188,053	7148	90,644
7028	50,311	7087	197,822	7149	103,670
7029	63,337	7088	207,127	7150	64,313
7030	23,980	7090	180,796	7151	75,478
7031	35,145	7091	191,961	7152	85,248
7032	44,915	7092	201,731	7153	94,552
7033	54,219	7095	185,017	7155	68,534
7035	28,201	7096	196,182	7156	79,699
7036	39,366	7100	7,069	7157	89,469
7037	49,136	7101	18,234	7160	96,169
7040	49,896	7102	28,004	7161	107,334
7041	61,061	7103	37,308	7162	117,104
7042	70,831	7104	50,334	7163	126,408
7043	80,135	7105	10,508	7164	139,434
7044	93,161	7106	21,674	7165	99,608
7045	53,335	7107	31,443	7166	110,774
7046	64,501	7108	40,748	7167	120,543
7047	74,270	7109	53,774	7168	129,848
7048	83,575	7110	14,417	7169	142,874
7049	96,601	7111	25,582	7170	103,517
7050	57,244	7112	35,352	7171	114,682
7051	68,409	7113	44,656	7172	124,452
7052	78,179	7115	18,638	7173	133,756
7053	87,483	7116	29,803	7175	107,738
7055	61,465	7117	39,573	7176	118,903
7056	72,630	7120	23,701	7177	128,673

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7180	180,517	7305	67,427	7463	146,388
7181	191,682	7306	78,593	7464	159,414
7182	201,452	7307	88,362	7465	119,588
7183	210,756	7308	97,667	7466	130,753
7185	183,956	7309	110,693	7467	140,523
7186	195,122	7310	71,336	7468	149,827
7187	204,891	7311	82,501	7470	123,496
7188	214,196	7312	92,271	7471	134,662
7190	187,865	7313	101,575	7472	144,431
7191	199,030	7315	75,557	7475	127,718
7192	208,800	7316	86,722	7476	138,883
7195	192,086	7317	96,492	7500	95,901
7196	203,251	7320	79,778	7501	107,067
7200	46,823	7321	90,943	7502	116,836
7201	57,989	7360	107,911	7503	126,141
7202	67,758	7361	119,076	7504	139,167
7203	77,063	7362	128,846	7505	99,341
7204	90,089	7363	138,151	7506	110,506
7205	50,263	7364	151,177	7507	120,276
7206	61,428	7365	111,351	7508	129,580
7207	71,198	7366	122,516	7509	142,606
7208	80,502	7367	132,286	7510	103,249
7209	93,528	7368	141,590	7511	114,415
7210	54,171	7369	154,616	7512	124,184
7211	65,337	7370	115,259	7513	133,489
7212	75,106	7371	126,424	7515	107,471
7213	84,411	7372	136,194	7516	118,636
7215	58,393	7373	145,498	7517	128,405
7216	69,558	7375	119,480	7520	111,692
7217	79,327	7376	130,646	7521	122,857
7220	62,614	7378	123,702	7560	124,346
7221	73,779	7400	80,712	7561	135,512
7260	98,486	7401	91,877	7562	145,281
7261	109,651	7402	101,647	7563	154,586
7262	119,421	7403	110,951	7564	167,612
7263	128,725	7404	123,977	7565	127,786
7264	141,751	7405	84,151	7566	138,951
7265	101,925	7406	95,317	7567	148,721
7266	113,091	7407	105,086	7568	158,025
7267	122,860	7408	114,391	7570	131,694
7268	132,165	7409	127,417	7571	142,860
7269	145,191	7410	88,060	7572	152,629
7270	105,834	7411	99,225	7575	135,916
7271	116,999	7412	108,995	7576	147,081
7272	126,769	7413	118,299	7600	127,733
7273	136,073	7415	92,281	7601	138,899
7275	110,055	7416	103,446	7602	148,668
7276	121,220	7417	113,216	7603	157,973
7300	63,988	7420	96,502	7604	170,999
7301	75,153	7421	107,668	7605	131,173
7302	84,923	7460	116,148	7606	142,338
7303	94,227	7461	127,314	7607	152,108
7304	107,253	7462	137,083	7608	161,412

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7609	174,438	7778	65,686	7861	34,728
7610	135,081	7779	76,852	7862	44,498
7611	146,247	7780	275,689	7863	53,803
7612	156,016	7781	286,855	7864	66,829
7613	165,321	7785	279,129	7865	27,003
7615	139,302	7786	290,294	7866	38,168
7616	150,468	7788	104,890	7867	47,938
7620	143,524	7789	116,056	7868	57,242
7700	151,178	7798	22,859	7869	70,268
7701	162,344	7799	34,025	7870	30,911
7702	172,113	7800	247,104	7871	42,076
7703	181,418	7801	258,269	7872	51,846
7705	154,618	7802	268,039	7873	61,150
7706	165,783	7805	250,543	7875	35,132
7707	175,553	7806	261,709	7876	46,298
7708	184,857	7807	271,478	7877	56,067
7710	158,526	7808	39,491	7878	39,354
7711	169,692	7809	50,657	7879	50,519
7712	179,461	7810	254,452	7900	32,988
7715	162,748	7811	265,617	7901	44,154
7716	173,913	7818	72,755	7902	53,923
7720	148,448	7819	83,921	7903	63,228
7721	159,613	7820	254,173	7904	76,254
7722	169,383	7821	265,338	7905	36,428
7723	178,687	7822	275,108	7906	47,593
7725	151,888	7825	257,612	7907	57,363
7726	163,053	7826	268,778	7908	66,667
7727	172,823	7827	278,547	7909	79,693
7728	182,127	7828	111,959	7910	40,336
7730	155,796	7829	123,125	7911	51,502
7731	166,961	7830	261,521	7912	61,271
7732	176,731	7831	272,686	7913	70,576
7735	160,017	7838	114,276	7915	44,558
7736	171,183	7840	14,138	7916	55,723
7740	190,862	7841	25,303	7917	65,493
7741	202,027	7842	35,073	7918	48,779
7742	211,797	7843	44,377	7919	59,944
7745	194,301	7844	57,403	7940	47,126
7746	205,467	7845	17,577	7941	58,292
7747	215,236	7846	28,743	7942	68,061
7750	198,210	7847	38,512	7943	77,366
7751	209,375	7848	47,817	7944	90,392
7758	15,790	7849	60,843	7945	50,566
7759	26,956	7850	21,486	7946	61,731
7760	233,276	7851	32,651	7947	71,501
7761	244,441	7852	42,421	7948	80,805
7762	254,211	7853	51,725	7949	93,831
7765	236,715	7855	25,707	7950	54,474
7766	247,880	7856	36,872	7951	65,640
7768	32,422	7857	46,642	7952	75,409
7769	43,588	7858	29,928	7953	84,714
7770	240,624	7859	41,094	7955	58,696
7771	251,789	7860	23,563	7956	69,861

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7957	79,630	7969	115,038	7982	126,969
7958	62,917	7970	75,681	7983	136,274
7959	74,082	7971	86,847	7984	149,300
7960	68,333	7972	96,616	7985	109,474
7961	79,499	7973	105,921	7986	120,639
7962	89,268	7975	79,902	7987	130,409
7963	98,573	7976	91,068	7988	139,713
7964	111,599	7977	100,837	7990	113,382
7965	71,773	7978	84,124	7991	124,548
7966	82,938	7979	95,289	7992	134,317
7967	92,708	7980	106,034	7995	117,604
7968	102,012	7981	117,200	7996	128,769

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —  
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables a la importación en la Comunidad procedente del Reino de Noruega, del 1 de septiembre de 1996 al 30 de junio de 1997 inclusive

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes ved indførsel til Fællesskabet fra Kongeriget Norge fra 1. september 1996 til og med 30. juni 1997

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht) bei der Einfuhr aus dem Königreich Norwegen in die Gemeinschaft für die Zeit vom 1. September 1996 bis einschließlich 30. Juni 1997

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD/FM) (για 100 kg καθαρού βάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Σεπτεμβρίου 1996 μέχρι και 30 Ιουνίου 1997 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα από το Βασίλειο της Νορβηγίας

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight) applicable on importation into the Community from the Kingdom of Norway from 1 September 1996 to 30 June 1997

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net) applicables à l'importation dans la Communauté en provenance du royaume de Norvège, du 1<sup>er</sup> septembre 1996 au 30 juin 1997 inclus

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto) applicabili all'importazione nella Comunità in provenienza dal Regno di Norvegia dal 1° settembre 1996 al 30 giugno 1997 incluso

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht), geldend bij invoer in de Gemeenschap vanuit het Koninkrijk Noorwegen van 1 september 1996 tot en met 30 juni 1997

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis na importação na Comunidade proveniente do Reino da Noruega, de 1 Setembro de 1996 a 30 de Junho de 1997, inclusive

Norjan kuningaskunnasta yhteisöön tuotavaan sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) 1 päivästä syyskuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1997 sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt) som skall utgå på import till gemenskapen från Konungariket Norge fr.o.m. den 1 september 1996 t.o.m. den 30 juni 1997

## PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	AD S/Z	AD F/M	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	AD S/Z	AD F/M
	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg		ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
1704 90 30	20,935		1806 90 39	(*)	
1704 90 51	(*)		1806 90 50	(*)	
1704 90 55	(*)		1806 90 60	(*)	
1704 90 61	(*)		1806 90 70	(*)	
1704 90 65	(*)		1806 90 90	(*)	
1704 90 71	(*)		1905 30 11	(*)	
1704 90 75	(*)		1905 30 19	(*)	
1704 90 81	(*)		1905 30 30	(*)	
1704 90 99	(*)		1905 30 51	(*)	
1806 20 10	(*)		1905 30 59	(*)	
1806 20 30	(*)		1905 30 91		(*)
1806 20 50	(*)		1905 30 99	(*)	
1806 20 80	(*)		1905 90 40		(*)
1806 20 95	(*)		1905 90 45		(*)
1806 31 00	(*)		1905 90 55		(*)
1806 32 10	(*)		1905 90 60	(*)	
1806 32 90	(*)		1905 90 90		(*)
1806 90 11	(*)		2105 00 10	11,631	
1806 90 19	(*)		2105 00 91	9,304	
1806 90 31	(*)		2105 00 99	9,304	

(\*) Véase parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

## PARTE 2 — DEL 2 — TEIL 2 — ΜΕΡΟΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — DEEL 2 — PARTE 2 — OSA 2 — DEL 2

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose Περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη, μβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglucoosi Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos	AD S/Z
	ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0,000
> = 05 — < 30	11,165
> = 30 — < 50	20,935
> = 50 — < 70	30,239
> = 70	43,265

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa Indhold af stivelse og/eller glucose Gehalt an Stärke und/oder Glucose Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη Weight of starch or glucose Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio Gehalte aan zetmeel en/of glucose Teor de amido ou de fécula e/ou glicose Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus Halt av stärkelse och/eller glukos	AD F/M
	ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0,000
> = 05 — < 25	3,439
> = 25 — < 50	7,348
> = 50 — < 75	11,569
> = 75	15,790

**REGOLAMENTO (CE) N. 2516/96 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1996****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipio dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96<sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/96<sup>(5)</sup>; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiono le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti

a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1683/96 della Commissione<sup>(6)</sup> ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1996/1997; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 34,082 ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
  - 60,525 ECU/kg per la Spagna,
  - 30,017 ECU/kg per la Grecia,
  - 72,218 ECU/kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.<sup>(3)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 217 del 28. 8. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2517/96 DELLA COMMISSIONE****del 27 dicembre 1996****relativo ad una misura particolare d'intervento per il granturco in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che la produzione di granturco nella zona di Orestiada in Grecia supera il fabbisogno del consumo locale; che il prezzo del granturco in questa zona corrisponde al livello del prezzo d'intervento; che la situazione geografica e le disponibilità logistiche locali limitano, per la campagna 1996/1997 caratterizzata da un'elevata produzione, le possibilità di assorbimento di questa eccedenza nelle altre regioni della Grecia e a maggior ragione sugli altri mercati della Comunità;

considerando che il mercato greco può essere alleggerito grazie all'esportazione nei paesi terzi di parte delle eccedenze di granturco; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale dal granturco, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro; che pertanto tale regime non solo non è indicato per risolvere il problema in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione del granturco da Stati membri che si trovano in una situazione di mercato diversa da quella della zona di Orestiada;

considerando che, senza che siano adottate misure adeguate, è prevedibile che durante la campagna siano destinati all'intervento in Grecia, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, ingenti quantitativi di granturco la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato greco a livello regionale; che è inoltre opportuno dare a tale misura il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione; che la concessione di una resti-

tuzione il cui importo sia determinato mediante gara e relativa alla sola produzione esportata dalla zona greca di Orestiada può costituire una misura appropriata;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per il granturco corrispondente alla qualità richiesta per essere accettata all'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2105/96<sup>(4)</sup>; che l'organismo competente deve verificare la conformità del granturco esportato a detta qualità;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che i cereali in esame devono essere effettivamente esportati a partire dallo Stato membro per il quale è stata istituita una misura particolare d'intervento; che è quindi necessario limitare l'utilizzazione dei titoli di esportazione da un lato, alle esportazioni a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e, dall'altro, al granturco prodotto nella zona di Orestiada; che è quindi opportuno precisare i punti di uscita dal territorio;

considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte ai servizi competenti;

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 50.

<sup>(5)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 100 000 t di granturco prodotto nella zona di Orestiada in Grecia.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. L'organismo d'intervento greco è incaricato dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto i quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso qualsiasi paese terzo.

3. La gara è indetta fino al 29 maggio 1997. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 gennaio 1997.

4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento greco precisato nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.

#### Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto se:

- verte su 1 000 tonnellate almeno;
- è accompagnata da un impegno scritto che precisa che l'offerta verte esclusivamente su granturco prodotto nella zona di Orestiada.

#### Articolo 4

Nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

•Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. . . . /96 — Πιστοποιητικό που ισχύει μόνο για το καλαμπόκι που έχει παραχθεί στην περιοχή της Ορεστιάδας στην Ελλάδα.»

#### Articolo 5

La restituzione è valida soltanto:

- in caso di esportazione per via terrestre, per i seguenti punti di uscita dal territorio doganale; Ormenion, Kipi o Kastanies;
- in caso di esportazione per via marittima, per il porto di Alessandroupolis.

#### Articolo 6

La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 è di 12 ECU/t.

#### Articolo 7

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(1)</sup>, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono validi esclusivamente in Grecia.

#### Articolo 8

1. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarate aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione aggiudicata può essere concessa solo se la qualità del granturco esportato corrisponde almeno alla qualità richiesta per l'intervento, quale è definita dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 689/92.

A tal fine, l'organismo competente fa procedere da parte di un ente o di una società riconosciuta a un'analisi della merce caricata e tiene a disposizione della Commissione un campione supplementare di ciascuna partita, prelevato e sigillato in presenza dell'aggiudicatario o di uno suo rappresentante.

Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

(<sup>1</sup>) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

4. Qualora la qualità non sia conforme a quella prevista al paragrafo 3, la restituzione è ridotta di 15 ECU/t.

*Articolo 9*

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo d'intervento greco, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, l'organismo d'intervento greco ne informa la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di granturco greco verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 2517/96]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

*ALLEGATO II*

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault-Brus)]:

- telex: 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (Caratteri greci)
  - telefax: 295 25 15, 296 49 56.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2518/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 dicembre 1996**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1675/96 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di malto, previsto all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 214 del 23. 8. 1996, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1996, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

*(ECU/t)*

Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
	1	2	3	4	5	6
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0

*(ECU/t)*

Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
	7	8	9	10	11	12
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2519/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 dicembre 1996**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della**  
**determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 50	204	55,4
	220	94,1
	624	97,8
	999	82,4
0709 10 40	220	197,3
	999	197,3
0709 90 79	052	86,4
	999	86,4
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	53,0
	204	53,1
	388	20,0
	448	37,2
	624	85,0
	999	49,7
	0805 20 31	052
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	204	68,4
	999	62,4
	052	55,9
	600	87,1
0805 30 40	624	144,9
	999	96,0
	052	70,2
	400	106,9
	528	117,3
	600	94,1
	999	97,1
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	47,0
	064	63,2
	400	79,9
	404	74,1
	999	66,1
	0808 20 67	052
0808 20 67	064	76,4
	091	43,3
	400	107,2
	624	60,0
	999	70,7

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2520/96 DELLA COMMISSIONE**

del 30 dicembre 1996

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2408/96 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2408/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2408/96, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 19. 12. 1996, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	39,82 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	38,19 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	39,82 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	38,19 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4329
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	43,29
1701 99 10 9910	43,29
1701 99 10 9950	43,29
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4329

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2521/96 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1996****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(5)</sup> per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei

prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	43,29 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	43,29 <sup>(2)</sup>
1702 60 90 9200	82,25 <sup>(4)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 9800	0,4329 <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	43,29 <sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4329 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	0,4329 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	0,4329 <sup>(1) (3)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	43,29 <sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4329 <sup>(1)</sup>

(<sup>1</sup>) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(<sup>2</sup>) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

(<sup>3</sup>) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

(<sup>4</sup>) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2522/96 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1996****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(4)</sup>, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96, ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione

della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 37,624 ECU per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1997.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2523/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 dicembre 1996**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli**  
**ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2196/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso sono già superati per i limoni; che tale superamento pregiudicano il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 2 gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2196/96 per i limoni, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 2 gennaio 1997 e prima del 17 gennaio 1997, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2524/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 dicembre 1996**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1996/1997, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ecu/t)
1001 10 00	Fruento grano duro <sup>(1)</sup>	17,94	7,94
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	40,71	30,71
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	40,71	30,71
	di qualità media	43,67	33,67
	di bassa qualità	60,28	50,28
1002 00 00	Segala	74,64	64,64
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	74,64	64,64
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	74,64	64,64
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	90,50	80,50
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	90,50	80,50
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	74,64	64,64

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 13. 12. 1996 al 27. 12. 1996)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	114,80	120,32	115,77	83,57	169,49 <sup>(1)</sup>	112,78 <sup>(1)</sup>
Premio sul Golfo (ECU/t)	31,91	23,42	11,37	13,35	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,44 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,20 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

**REGOLAMENTO (CE) N. 2525/96 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1996****che fissa i tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2464/96 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 <sup>(5)</sup>; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 21 al 30 dicembre 1996, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per il franco belga, il marco tedesco, il fiorino olandese e lo scellino austriaco;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 2464/96 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

## ALLEGATO I

## Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,0486	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,94386	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,18167	fiorini olandesi
	0,812908	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	13,6782	scellini austriaci
	165,198	pesete spagnole
	8,64446	corone svedesi
	0,809915	sterline britanniche

## ALLEGATO II

## Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,5083	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	41,7173	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,21151	corone danesi		7,81247	corone danesi
	1,86910	marchi tedeschi		2,02485	marchi tedeschi
	299,770	dracme greche		324,751	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,09776	fiorini olandesi		2,27257	fiorini olandesi
	0,781642	sterline irlandesi		0,846779	sterline irlandesi
	1 898,01	lire italiane		2 056,18	lire italiane
	13,1521	scellini austriaci		14,2481	scellini austriaci
	158,844	pesete spagnole		172,081	pesete spagnole
	8,31198	corone svedesi		9,00465	corone svedesi
	0,778764	sterline britanniche		0,843661	sterline britanniche

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1996

**riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia**

(96/753/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è stato negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia<sup>(1)</sup>, al fine di tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica della Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round;

considerando che occorrerebbe approvare l'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte,

ed il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Le modalità di applicazione della presente decisione sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93<sup>(2)</sup> secondo la procedura prevista all'articolo 16 di tale regolamento.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo previsto all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. SPRING

<sup>(1)</sup> GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia**

*A. Lettera della Comunità*

Bruxelles, addì 20 dicembre 1996

Signore,

mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea ai «verbali concordati» allegati alla presente e riguardanti il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

La prego di confermarmi se il governo del Regno di Norvegia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per la Comunità europea*



*B. Lettera della Norvegia*

Bruxelles, addì 20 dicembre 1996

Signore,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea ai "verbali concordati" allegati alla presente riguardanti il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.»

Con la presente Le confermo l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
del Regno di Norvegia*



## VERBALI CONCORDATI

## I. Introduzione

1. Dopo varie riunioni tenutesi tra funzionari dalla Commissione e della Norvegia si è convenuto di presentare, per l'approvazione alle rispettive autorità, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati dalla Comunità e dalla Norvegia ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1973. Questi adeguamenti si applicheranno a decorrere dal 1° settembre 1996.
2. Le modifiche di cui al punto 1 derivano dal fatto che le due parti hanno riconosciuto la necessità di un adeguamento dei dazi nei rapporti commerciali bilaterali tra la Norvegia e la Comunità, a seguito dell'attuazione degli accordi GATT da parte di entrambi. A questo scopo, e fatte salve le disposizioni supplementari di cui alla parte V, le parti hanno convenuto di applicare le aliquote di riferimento per le materie prime agricole di cui alle parti II (punto 1) e III.

## II. Regime di importazione norvegese

1. Per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati saranno utilizzate le seguenti aliquote di riferimento (NKR/kg) per le materie prime agricole:

	Matrice (a)	Composizione standard	Contenuto effettivo
Latte intero in polvere (*)	11,78	11,78	11,78
Latte scremato in polvere (*)	12,54	12,54	12,54
Burro (*)	13,13	13,13	13,13
Latte per yogurt	(b)	3,10	3,10
Latte per bevande	(b)	2,30	2,30
Latte intero liquido	(b)	—	1,47
Latte scremato liquido	(b)	—	1,10
Materia grassa del latte condensata	(b)	—	5,13
Latte condensato scremato	(b)	—	4,87
Latte in polvere con 20 % di materia grassa	(b)	—	11,76
Latticello in polvere	(b)	—	12,30
Crema	(b)	—	4,62
Miscela di crema	(b)	—	5,49
Crema acida pesante	(b)	—	6,90
Crema di latte in polvere	(b)	—	11,10
Polvere di siero di latte	(b)	—	3,09
Caseinati	(b)	—	34,50
Albumina del latte	(b)	—	34,50
Farina di frumento (*)	2,02	2,02	2,02
Farina di segala	2,02	2,23	2,02
Farina di grano duro	2,02	1,36	2,02
Farina di orzo	2,02	—	2,02
Farina di frumento di segala	2,02	—	2,02
Farina di granturco	0	—	0
Farina di riso	0	—	0
Farina di altri cereali	0	—	0
Grano tenero	1,57	—	1,57
Grano duro	1,01	—	1,01

	Matrice (a)	Composizione standard	Contenuto effettivo
Orzo	1,41	—	1,41
Avena	1,21	—	1,21
Segala	1,51	—	1,51
Frumento di segala	1,51	—	1,51
Mais	0	—	0
Altri cereali	0	—	0
Crusca di frumento	2,02	—	2,02
Crusca di avena	2,02	—	2,02
Avena schiacciata	2,02	—	2,02
Malto di frumento	0	—	0
Malto di orzo	0	—	0
Glutine di frumento	0	—	0
Riso	0	—	0
Fecola di patate (*)	4,55	4,55	4,55
Altri amidi (*)	4,55	—	4,55
Amido modificato	4,55	—	4,55
Glucosio e sciroppo di glucosio	4,55	4,55	4,55
Zucchero	0	—	0
Maltodestrina	0	—	0
Patate	0,83	—	0,83
Farina e fiocchi di patate	3,87	12,38	12,38
Carne di manzo, disossata (14 % di grasso) (*)	26,69	26,69	26,69
Carne suina (23 % di grasso)	19,82	19,82	19,82
Carni ovine	8,90	—	8,90
Carne di pollame	3,11	—	3,11
Grassi diversi dal burro	0	—	0
Lamponi surgelati (*)	1,78	—	1,78
Concentrato di lampone	9,22	—	9,22
Ribes neri surgelati	1,78	—	1,78
Concentrato di ribes nero	4,81	—	4,81
Fragole surgelate	1,78	1,89	1,78
Concentrato di fragola	9,22	—	9,22
Polpa di mela	0	—	0
Concentrato di mela	0	—	0
Formaggio (*)	20,70	20,70	20,70
Formaggio in polvere	12,83	—	12,83
Polvere di uovo intero (*)	46,77	46,77	46,77
Uova in guscio	9,77	—	9,77
Tuorli d'uovo conservati (tuorli d'uovo liquidi)	27,73	27,73	27,73
Tuorli essiccati	58,57	—	58,57
Pasta di uovo intero (uovo intero sgusciato)	9,61	9,61	9,61
Albume liquido	0	—	0
Albume in polvere	0	—	0

Note: (a) Le aliquote di riferimento per le materie prime agricole indicate con un asterisco (\*) costituiscono la base per il calcolo delle aliquote relative ai prodotti agricoli trasformati soggetti al sistema di matrice. Le altre aliquote di riferimento per le materie prime da dichiarare sotto questa voce sono quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti di conversione.

(b) Le aliquote di riferimento della matrice per dette materie prime agricole dipendono dal tenore reale di materie grasse e proteine del latte, conformemente ai coefficienti di conversione.

2. I codici tariffari norvegesi citati nei presenti verbali fanno riferimento a quelli comunicati dalla Norvegia alla Commissione con regolare notifica del 15 febbraio 1996, relativa al protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio. Il contenuto dei presenti verbali non può essere pregiudicato da modificazioni che dovessero intervenire nella nomenclatura tariffaria norvegese.
3. La quantità de minimis, al disotto della quale non si applica il dazio per farina, amido e/o glucosio è pari al 5 %.
4. Viene introdotta una fascia supplementare tra 5 e 15 kg per amido e/o glucosio utilizzati per 100 kg di prodotto agricolo trasformato e, all'interno di tale fascia, il dazio viene calcolato su una quantità di 12,5 kg di amido/glucosio. Per una fascia compresa tra 15 e 25 kg di amido e/o glucosio, il dazio viene calcolato sulla base di 22,5 kg.
5. La quantità de minimis, al disotto della quale non si applica il dazio per altre materie prime [carne, formaggio, uova e bacche (lamponi surgelati, ribes surgelati e fragole surgelate)], è pari al 3 %. Per il calcolo del dazio, le bacche fresche sono assimilate a quelle congelate sulla base di un rapporto di conversione di uno a uno.
6. Le fasce modificate relative alle quantità di riferimento e alle quantità convenute di materie prime da prendere in considerazione, come risulta dai precedenti punti 3-5, sono riportate nell'allegato A (parti 1 e 2).
7. Il dazio relativo al codice norvegese 1806.1000 Cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti è pari a zero.
8. L'elemento agricolo del dazio relativo ai codici norvegesi 1806.2012 Crema in polvere da tavola in recipienti o imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg, 1806.2090 Altre preparazioni (diverse dalle polveri per gelato o dalla crema in polvere da tavola) presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli o forme simili in recipienti o imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg, 1806.3100 Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — ripiene, 1806.3200 Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — non ripiene, 1806.9010 Altra cioccolata, compresi i prodotti a base di zuccheri, contenente cacao (diversa da tavolette, barre e bastoncini di peso superiore a 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli o forme simili in recipienti o imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg), 1806.9022 Creme in polvere da tavola, 1806.9090 Altri preparati commestibili viene determinato sulla base del contenuto reale dichiarato di materie prime alle quali si applica il dazio agricolo.
9. L'elemento industriale del dazio relativo al codice norvegese 1901.1010 Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: prodotti delle voci da 14.01 a 04.04 è pari a zero.
10. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1901.2010 Miscele per la preparazione di dolci di contenuto non inferiore a 2 kg viene portato a 2,34 NKR/kg, calcolato sulla base della composizione standard (35 kg di farina di frumento, 5 kg di fecola di patate e 3 kg di polvere di uovo intero per 100 kg di prodotto).
11. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1901.2099 Miscele per la preparazione di dolci in recipienti di contenuto netto non inferiore a 2 kg (diversi dalle paste) è pari a zero per i prodotti privi di glutine destinati alle persone affette da malattia celiaca.
12. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1904.1090 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (diversi dai «corn flakes») è pari a 0,40 NKR/kg e l'elemento industriale è pari a zero.
13. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1905.2000 Pane con spezie (panpepato) e simili presenta un'aliquota fissa di 2,09 NKR/kg e l'elemento industriale è pari a zero.

14. L'elemento industriale del dazio relativo ai codici norvegesi 2004.1010 Preparazioni commestibili congelate a base di patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi il cui contenuto di patate non è inferiore al 75 % del peso, 2004.1020 Preparazioni commestibili congelate a base di patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi (diverse da quelle il cui contenuto di patate non è inferiore al 75 % del peso), 2005.2010 Preparazioni commestibili non congelate a base di patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi il cui contenuto di patate non è inferiore al 75 % del peso, 2005.2020 Preparazioni commestibili non congelate a base di patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi (diverse da quelle il cui contenuto di patate non è inferiore al 75 % del peso) è pari a zero.
15. Il dazio relativo al codice norvegese 2103.2010 Salsa ketchup è pari zero.
16. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2103.9090 Altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diverse da: salsa di ketchup e altre salse al pomodoro, farina di senape e senape preparata, maionese, remoulade e «chutney» di mango liquido) viene determinato sulla base del contenuto reale dichiarato di materie prime alle quali si applica il dazio agricolo.
17. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2104.1010 Brodi di carne in contenitori ermetici viene mantenuto a 3,14 NKR/kg ed è calcolato sulla base della composizione standard (15 kg di carne bovina per 100 kg di prodotto).
18. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2105.0010 Gelati, anche contenenti cacao è pari a 4,12 NKR/kg ed è calcolato sulla base della composizione standard (35 kg di latte intero in polvere per 100 kg di prodotto). L'elemento industriale è pari a 0,38 NKR/kg.
19. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2105.0020 Gelati contenenti materie grasse commestibili è calcolato sulla base della composizione standard (35 kg di latte intero in polvere e 6 kg di fragole surgelate per 100 kg di prodotto). L'elemento industriale è pari a 0,97 NKR/kg.
20. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2106.9020 Preparazioni di succhi di mele o di ribes nero per la fabbricazione di bevande è pari al 9 % ad valorem e l'elemento industriale del dazio è pari al 5 % ad valorem.
21. Il dazio relativo al codice norvegese ex 2106.9030 Altri preparati per la fabbricazione di bevande tra gli altri estratti concentrati di altri succhi sarà zero.
22. L'elemento agricolo del dazio per il codice norvegese 2106.9051 Sostituti della crema (in forma secca) presenta un'aliquota fissa di 6,01 NKR/kg.
23. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2106.9052 Sostituti della crema (in forma liquida) presenta un'aliquota fissa di 3,01 NKR/kg.
24. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2106.9060 Grassi emulsionati e prodotti simili contenenti materie grasse provenienti dal latte in quantità superiore al 15 % del peso è pari a 2,63 NKR/kg ed è calcolato sulla base della composizione standard (20 kg di burro per 100 kg di prodotto).
25. L'elemento agricolo del dazio applicato secondo la composizione standard (300 kg di latte scremato in polvere) ai codici norvegesi 3501.1000 Caseina e 3501.9010 Caseinati e altri derivati viene mantenuto in media con il livello imposto durante il periodo febbraio 1994 — gennaio 1995 incluso, ed è pari a 33,75 NKR/kg.
26. L'elemento agricolo del dazio relativo ai codici norvegesi 3505.1001 Destrina esterificata o eterificata e altri amidi modificati e 3505.1009 Destrina e altri amidi modificati (esclusi quelli esterificati o eterificati) è pari a 8,0 NKR/kg su richiesta presentata dagli operatori alla competente autorità norvegese.

### III. Regime di importazione comunitario

I seguenti importi di base saranno utilizzati per il calcolo delle componenti agricole e dei dazi supplementari:

- Cereali (grano tenero, grano duro, segala, orzo e granturco): 7,817 ecu/100 kg;
- Riso semigreggio a grani lunghi: 36,33 ecu/100 kg;
- Latte intero in polvere: 162,837 ecu/100 kg;
- Latte scremato in polvere: 118,800 ecu/100 kg;
- Burro: 235,632 ecu/100 kg;
- Zucchero: 46,522 ecu/100 kg.

### IV. Rinnovo dei contingenti

1. I contingenti tariffari applicati nel 1995 su base autonoma vengono applicati retroattivamente dal 1° gennaio 1996.
2. A decorrere dal 1° settembre 1996, la Comunità apre un contingente annuo di 5 500 tonnellate per le importazioni di cioccolato e altri preparati alimentari contenenti cacao di cui al codice 1806, con l'eccezione della sottovoce 1806 10 (cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), al quale si applica un'aliquota fissa di 35,15 ecu/100 kg. Questa disposizione non pregiudica le esportazioni dalla Norvegia verso la Comunità all'aliquota del dazio che deriva dall'applicazione degli importi di cui alla parte III.

### V. Disposizioni supplementari

Le parti hanno convenuto di sottoporre alle rispettive autorità quanto segue:

- a) Le aliquote di riferimento per le bacche surgelate di cui alla parte II (punto 1), colonne «Matrice», «Contenuto effettivo» e «Composizione standard» devono essere oggetto di un riesame congiunto annuale anteriormente il 15 giugno. Tale riesame deve tener conto dei prezzi e della situazione di mercato, della produzione norvegese e delle importazioni verso la Norvegia, per effettuare su questa base un adeguamento dei prezzi di riferimento e relativi dazi.
- b) Le aliquote di riferimento per i cereali applicate dalla Norvegia alle voci delle colonne «Matrice», «Contenuto effettivo» e «Composizione standard» e dalla Comunità alle voci delle colonne «Matrice» e «Composizione standard» devono essere modificate se i prezzi e la situazione di mercato e/o cambiamenti significativi a livello commerciale ne determinano la necessità. Conseguentemente, si deve procedere a un adeguamento dei dazi. Le parti sono tenute a consultarsi prima di procedere a tale adeguamento.
- c) Le aliquote di riferimento per le materie prime casearie applicate dalla Norvegia alle voci delle colonne «Matrice», «Contenuto effettivo» e «Composizione standard» e dalla Comunità alle voci delle colonne «Matrice» e «Composizione standard» devono essere modificate se i prezzi e la situazione di mercato e/o cambiamenti significativi a livello commerciale ne determinano la necessità. Conseguentemente, si deve procedere a un adeguamento dei dazi. Le parti sono tenute a consultarsi prima di procedere a tale adeguamento.
- d) Le aliquote di riferimento per amido e glucosio applicate dalla Norvegia alle voci delle colonne «Matrice», «Contenuto effettivo» e «Composizione standard» e dalla Comunità alle voci delle colonne «Matrice» e «Composizione standard» devono essere modificate se i prezzi e la situazione di mercato e/o cambiamenti significativi a livello commerciale ne determinano la necessità. Conseguentemente, si deve procedere a un adeguamento dei dazi. Le parti sono tenute a consultarsi prima di procedere a tale adeguamento.
- e) In caso di difficoltà nell'applicazione del contingente relativo al cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui alla parte IV, devono essere adottate misure opportune tenendo in debito conto gli interessi norvegesi. Le parti sono tenute a consultarsi prima dell'adozione di tali misure.

## VI. Relazioni commerciali future

Le parti hanno convenuto di concentrare i propri sforzi per migliorare in futuro le relazioni commerciali, tenendo conto di criteri quali l'evoluzione dei flussi commerciali, il trattamento preferenziale bilaterale applicato ai prodotti agricoli trasformati e l'evoluzione di prezzi e mercati delle materie prime. In questo contesto, le parti hanno convenuto di perseguire un miglioramento del trattamento preferenziale nel quadro del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Quantità da prendere in considerazione alle voci «Latte e derivati del latte»				
Materie grasse del latte in % sul peso	Proteine del latte in % sul peso	Latte scremato in polvere	Latte intero in polvere	Burro
0 — 1,5	0 — 2,5	0	0	0
	2,5 — 6	14	0	0
	6 — 18	42	0	0
	18 — 30	75	0	0
	30 — 60	146	0	0
	60 — >	208	0	0
1,5 — 3	0 — 2,5	0	0	3
	2,5 — 6	14	0	3
	6 — 18	42	0	3
	18 — 30	75	0	3
	30 — 60	146	0	3
	60 — >	208	0	3
3 — 6	0 — 2,5	0	0	6
	2,5 — 12	12	20	0
	12 — >	71	0	6
6 — 9	0 — 4	0	0	10
	4 — 15	10	32	0
	15 — >	71	0	10
9 — 12	0 — 6	0	0	14
	6 — 18	9	43	0
	18 — >	70	0	14
12 — 18	0 — 6	0	0	20
	6 — 18	0	56	2
	18 — >	65	0	20
18 — 26	0 — 6	0	0	29
	6 — >	50	0	29
26 — 40	0 — 6	0	0	45
	6 — >	38	0	45
40 — 55	40	0	0	63
55 — 70	55	0	0	81
70 — 85	70	0	0	99
85 — >	85	0	0	117

Quantità da prendere in considerazione alle voci diverse da «Latte e derivati del latte»	
Voci	Da applicare
<b>Amido/Glucosio</b>	
0 — 5	
5 — 15	12,5 (3,13 NOS + 9,38 PS)
15 — 25	22,5 (5,63 NOS + 16,88 PS)
25 — 50	43,75 (10,94 NOS + 32,81 PS)
50 — 75	68,75 (17,19 NOS + 51,56 PS)
75 — >	100 (25 NOS + 75 PS)
<b>Farina</b>	
0 — 5	0
5 — 15	12,5
15 — 25	22,5
25 — 35	32,5
35 — 45	42,5
45 — 55	52,5
55 — 65	62,5
65 — 75	72,5
75 — >	115
<b>Uova</b>	
0 — 3	0
3 — 5	4,5
5 — 10	8,75
10 — 15	13,75
15 — 20	18,75
20 — 30	27,5
30 — 50	45
50 — >	60
<b>Bacche</b>	
0 — 3	0
3 — 5	4,5
5 — 10	8,75
10 — 15	13,75
15 — 20	18,75
20 — 30	27,5
30 — 50	45
50 — >	60
<b>Formaggio</b>	
0 — 3	0
3 — 5	4,5
5 — 10	8,75
10 — 15	13,75
15 — 20	18,75
20 — 30	27,5
30 — 50	45
50 — >	60
<b>Carne</b>	
0 — 3	0
3 — 6	5,25
6 — 10	7,5
10 — 15	12,5
15 — 20	17,5
20 — >	50

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina che proroga per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio

(96/754/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

previa consultazione del comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando che la Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997,

DECIDE:

### *Articolo unico*

1. È approvato, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione<sup>(1)</sup>.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 89 della presente Gazzetta ufficiale.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997**

Gentile Signore,

1. Mi pregio far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 15 dicembre 1995 e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA sia prorogato di sei mesi al massimo (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1° luglio 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.
2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a due terzi dei limiti quantitativi dell'Ucraina per il 1996 e non incidono sul livello di limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con l'Ucraina nel quadro di un nuovo accordo bilaterale.
3. Le licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo non appena questo entrerà in vigore.
4. La Commissione informerà l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dall'accordo CECA in conformità dell'articolo 1 del protocollo A.
5. Concludendo, mi pregio proporre che, se il Suo governo è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.

*Per la Commissione*

---

## ALLEGATO

## UCRAINA

## LIMITI QUANTITATIVI

*(Tonnellate)*

Prodotti	1° gennaio — 30 giugno 1997
SA. Prodotti laminati piatti	
SA1. Arrofolati	26 857
SA2. Lamiera pesante	52 624
SA3. Altri prodotti laminati piatti	8 077
SB. Profilati lunghi	
SB1. Barre	5 015
SB2. Vergella	8 426
SB3. Altri profilati lunghi	38 892

**DICHIARAZIONE**

Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere siglato a Kiev il 24 ottobre 1996, in particolare del paragrafo 2, le parti confermano che i limiti quantitativi per il primo semestre del 1997 sono stati fissati a due terzi del loro livello del 1996 onde evitare di perturbare gli scambi di prodotti ucraini di acciaio, in quanto si è osservato che, di norma, più di metà delle esportazioni annuali avviene durante il primo semestre dell'anno. Le parti stabiliscono inoltre che i limiti quantitativi per il primo semestre del 1997 non potranno essere utilizzati per giustificare la fissazione di limiti quantitativi a un livello particolare nel quadro di un nuovo accordo sull'acciaio.

---

Gentile Signore,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del . . . , così redatta:

«Gentile Signore,

1. Mi prego far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 15 dicembre 1995 e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA sia prorogato di sei mesi al massimo (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1° luglio 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.
2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a due terzi dei limiti quantitativi dell'Ucraina per il 1996 e non incidono sul livello di limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con l'Ucraina nel quadro di un nuovo accordo bilaterale.
3. Le licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo non appena questo entrerà in vigore.
4. La Commissione informerà l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dall'accordo CECA in conformità dell'articolo 1 del protocollo A.
5. Concludendo, mi prego proporre che, se il Suo governo è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.

*Per il governo dell'Ucraina*

---

## ALLEGATO

## UCRAINA

## LIMITI QUANTITATIVI

Prodotti	(Tonnellate)
	1° gennaio — 30 giugno 1997
SA. Prodotti laminati piatti	
SA1. Arrotolati	26 857
SA2. Lamiera pesante	52 624
SA3. Altri prodotti laminati piatti	8 077
SB. Profilati lunghi	
SB1. Barre	5 015
SB2. Vergella	8 426
SB3. Altri profilati lunghi	38 892

### DICHIARAZIONE

Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere siglato a Kiev il 24 ottobre 1996, in particolare del paragrafo 2, le parti confermano che i limiti quantitativi per il primo semestre del 1997 sono stati fissati a due terzi del loro livello del 1996 onde evitare di perturbare gli scambi di prodotti ucraini di acciaio, in quanto si è osservato che, di norma, più di metà delle esportazioni annuali avviene durante il primo semestre dell'anno. Le Parti stabiliscono inoltre che i limiti quantitativi per il primo semestre del 1997 non potranno essere utilizzati per giustificare la fissazione di limiti quantitativi a un livello particolare nel quadro di un nuovo accordo sull'acciaio.

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2454/96 della Commissione, del 20 dicembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 333 del 21 dicembre 1996)*

A pagina 38, articolo 3:

*anziché:* «21 dicembre 1996»;

*leggi:* «1° gennaio 1997».

---